

Il Consiglio comunale di Muralto

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Art. 1 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Muralto nonché il relativo finanziamento.

<sup>2</sup> Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

**Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti**

<sup>1</sup> La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

<sup>2</sup> Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

**Art. 3 Compiti del Comune**

<sup>1</sup> Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

<sup>2</sup> In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

## **Art. 4 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali: a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti

non sono riciclabili;

b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;

c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

<sup>2</sup> I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

<sup>3</sup> Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

## **Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti**

<sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup> Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

<sup>3</sup> I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

<sup>4</sup> I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>6</sup> Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

## **Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna**

<sup>1</sup>In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

<sup>2</sup>Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

<sup>3</sup>Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

## **Art. 7 Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato e nei corsi d'acqua rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
- f) raccogliere qualsiasi genere di rifiuti da parte dei privati senza l'autorizzazione del Municipio

## Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

### **Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani**

<sup>1</sup> Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

<sup>2</sup> La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

<sup>3</sup> In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

### **Art. 9 Utenti autorizzati**

<sup>1</sup> Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

<sup>2</sup> I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

### **Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione**

<sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

<sup>2</sup> Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

<sup>3</sup> Il Municipio può obbligare il proprietario di case di appartamenti, di negozi, di uffici, di esercizi pubblici, di condomini, come pure le aziende commerciali, artigianali e industriali a munirsi di uno o più contenitori propri, la cui forma e ubicazione dovranno essere approvati preventivamente dal Municipio.

<sup>4</sup> I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

## Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

<sup>1</sup> Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

<sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso gli appositi punti/centri di raccolta.

<sup>3</sup> In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

## **Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta**

<sup>1</sup> I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

<sup>2</sup> Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

<sup>3</sup> Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

## **Art. 13 Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

## Capitolo III Finanziamento

### Art. 14 Principio

<sup>1</sup> Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

<sup>2</sup> Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

<sup>3</sup> Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

<sup>4</sup> Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

### Art. 15 Tassa base

<sup>1</sup> La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>2</sup> Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

<sup>3</sup> Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche: minimo CHF 80.-- / massimo CHF 180.--
- b) persone giuridiche: minimo CHF 150.-- / massimo CHF 300.--

<sup>4</sup> Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

## **Art. 16 Tassa sul quantitativo**

<sup>1</sup> La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

<sup>2</sup> Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali o dei braccialetti per contenitori da 800 litri. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

<sup>3</sup> Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

<sup>4</sup> Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

## **Art. 17 Altre tasse causali**

<sup>1</sup> Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti (IVA esclusa):

- a) Contenitore da 120 litri: minimo CHF 60.-- / massimo CHF 90.--
- a) Contenitore da 240 litri: minimo CHF 90.-- / massimo CHF 130.--
- a) Contenitore da 800 litri: minimo CHF 180.-- / massimo CHF 250.--

<sup>2</sup> Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.



## **Art. 18 Esigibilità**

<sup>1</sup> La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

<sup>2</sup> In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

<sup>3</sup> Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

## **Capitolo IV Norme finali**

## **Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione**

<sup>1</sup> Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

<sup>2</sup> Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

<sup>3</sup> Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

<sup>4</sup> Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

<sup>5</sup> Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

## **Art. 20 Rimedi giuridici**

<sup>1</sup> Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup> Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

## **Art. 21 Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

## **Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio comunale di Raccolta ed eliminazione dei rifiuti che era stato approvato dal Consiglio Comunale e ratificato dal 10.12.2013 e ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni il 20.2.2014.

Approvato dal Consiglio comunale il 1.10.2018

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 24.01.2019 con risoluzione 170-RE-14895